

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. È istituito in ciascuna delle città di Cagliari e di Sassari un tribunale di commercio, a seconda delle norme sancite colla legge 19 marzo 1855. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Sotto l'osservanza delle stesse norme è autorizzato il Governo ad istituire consimili tribunali in altre città, ove ne facciano domanda, per mezzo dei loro Consigli, le rispettive provincie. »

GUILLET. Je crois que l'article 2 doit être supprimé. En effet, de ces deux choses l'une: l'établissement des tribunaux de commerce doit être prescrit par une loi ou par un décret royal.

Dans le premier cas, la création de ces tribunaux ne peut pas être abandonnée au pouvoir exécutif. Dans le second cas, l'article 2 devient complètement inutile, puisqu'il tend à conférer à ce même pouvoir une faculté que l'on suppose lui appartenir déjà.

Il me semble donc que l'article 2 doit être retranché.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Mi rincresce che non sia presente il guardasigilli, il quale potrebbe rispondere alla difficoltà opposta dall'onorevole preopinante; però mi sembra che meglio ancora dovrebbe rispondervi il relatore della Commissione, inquantochè si tratta di un'aggiunta fatta dalla Commissione al progetto del Ministero.

Io poi, se debbo dire il mio parere, non credo che vi possa avere difficoltà a dare anche sanzione all'articolo 2, senza che per ciò ne rimanga violata alcuna guarentigia costituzionale. Con quest'articolo la legge stabilisce che possano essere istituiti tribunali di commercio con decreto reale, semprechè i Consigli provinciali ne facciano speciale domanda.

Ora, se si ammettesse quest'articolo, la giurisdizione non verrebbe conferita ai tribunali in forza di semplice decreto reale, ma in virtù di questa legge, la quale stabilisce che ovunque possano essere istituiti i tribunali di commercio, con che vi sieno le circostanze dallo stesso articolo previste; perciò la radice della giurisdizione si avrebbe sempre nella legge.

Non veggio quindi come si possa tenere in alcun modo violata alcuna guarentigia costituzionale, quando venisse ammesso quest'articolo.

GUILLET. Il me semble que l'observation de monsieur le ministre de l'intérieur revient à dire que le pouvoir législatif peut être délégué au pouvoir exécutif par une loi.

Je crois cette thèse inadmissible et même dangereuse. Le pouvoir législatif ne peut pas se déléguer, car il est lui-même une délégation du Statut qui a conféré à ce seul pouvoir et à nul autre le droit de faire ce qui doit être réglé par la loi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CAPRIOLO, relatore. Qui non c'è alcuna violazione di principii costituzionali, poichè non si concede facoltà di fare un atto legislativo, ma bensì un semplice atto di pura amministrazione.

La facoltà di creare tribunali di commercio è già sancita dal Codice di commercio, il quale all'articolo 658 dice:

« Il numero dei tribunali di commercio e le città le quali sono suscettibili di averne, per l'estensione del loro commercio e delle loro industrie, sono determinati con speciali sovrane provvisori. »

Non si tratta dunque di istituire nuovi tribunali o nuove giurisdizioni; si tratta di assegnare alle città che ne abbisognano e li richiedono questi tribunali già istituiti dal Codice

di commercio. Del resto questi tribunali esistono già, poichè ne esercitano gli uffici i tribunali provinciali. Non si tratta che di separare da tali tribunali questa particolare giurisdizione, a norma del Codice di commercio.

Ha poi creduto la Commissione di omettere l'articolo 1, perchè risultava già della necessità in cui si trovano le città di Cagliari e di Sassari di avere questi tribunali, avendone esse fatta la domanda; quindi su di esse non vi era più contestazione.

Si è poi lasciata facoltà al Ministero d'istituire tribunali di commercio in tutte le città in cui ne risultasse la necessità, ed in questo la Commissione ha creduto di non lasciare altra facoltà al Governo se non quella di compiere un semplice atto di amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 della Commissione.

(La Camera approva.)

AIRENTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

AIRENTI. Ho chiesto la parola per pregare la Camera a voler estendere l'istituzione del tribunale di commercio, proposto per le città di Cagliari e di Sassari, alla città di Porto Maurizio, la quale lo possedeva per l'addietro e lo possedette fino al 1816, a quale epoca ne fu spogliata senza alcun plausibile motivo, mentre tali tribunali si lasciarono sussistere in altre città di minore importanza commerciale.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Siccome fu votato l'articolo 2, il quale concede facoltà al Governo di istituire tribunali di commercio in quelle città in cui saranno riconosciuti necessari, non vi sarà alcuna difficoltà allo stabilimento di questo tribunale nella città di Porto Maurizio, quando ne sia dimostrata l'utilità.

Mi sembra adunque che qualsiasi aggiunta tornerebbe inutile; anzi, se non vi è ancora la proposta del Consiglio provinciale, andrebbe forse ad urtare contro questo articolo e potrebbe pregiudicare la sua causa.

Io quindi pregherei l'onorevole Airenti di non insistere nella sua proposta, ed invece, approvata che sia la legge, di rivolgersi al Governo per questo provvedimento.

AIRENTI. Sono dolente di non poter aderire all'eccitamento del signor ministro, e debbo deplorare che il signor guardasigilli non abbia colta quest'occasione per proporre al Parlamento il ristabilimento di detto tribunale di commercio, ciò che a me pare che il signor guardasigilli avrebbe dovuto fare tanto più, inquantochè l'istituzione di un tribunale di commercio nella città di Porto Maurizio è un bisogno manifesto, generalmente sentito, e che lo stesso Governo già ebbe ripetutamente a riconoscere e confessare.

Io potrei recare a cognizione della Camera più dispacci di guardasigilli, coi quali, rispondendo alle ripetute istanze che loro erano fatte in questo senso, nel riconoscere che esse avevano fondamento in ragioni irrefutabili di convenienza, dichiaravano che avrebbero colta la prima occasione che si fosse presentata per soddisfarvi.

Ma, per non abusare della sofferenza vostra, mi starò pago di ricordare ciò soltanto che in quest'Aula medesima e da questi banchi, nella seduta del 6 novembre 1849, l'in allora ministro di grazia e giustizia barone De Margherita, di cui lamentiamo la perdita, ragionando sulla proposta di legge relativa ai tribunali, diceva intorno al tribunale di commercio da ristabilirsi in Porto Maurizio. Ecco le parole precise del ministro:

« Io debbo anzitutto avvertire che l'istituzione dei tribunali di commercio, da farsi con decreto reale in quei luoghi